



COMUNE DI CORZANO

Provincia di Brescia

P.za V.Veneto, 1 cap. 25030 – Tel. 0309971760 – Fax 0309971790 C.F. 00855670170 P.I. 00583080981
E-Mail: sindaco@comune.corzano.bs.it - Sito internet: www.comune.corzano.bs.it

Ordinanza N. 07/2019
Prot.n. 1776

Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia.

IL SINDACO

Premesso che negli anni passati si è riscontrata la presenza sul territorio comunale della pianta erbacea “Ambrosia Artemisiifolia” e che la stessa risulta causa di rilevanti affezioni allergiche in circa il 10% della popolazione, e la pollinosi da essa provocata è divenuta causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche nelle sue varie forme cliniche, interessando l’apparato respiratorio e visivo;

Considerato che:

- l’Ambrosia è una pianta erbacea annuale, il cui polline propagato dal vento determina rilevanti affezioni allergiche, anche gravi, alle vie respiratorie;
- i luoghi preferenziali di crescita dell’Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semiabbandonate nonché i campi coltivato con semine rade quali il girasole e la soia.

Rilevato che:

- l’incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio periodico (almeno tre tagli) tra giugno e settembre delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta.

Dato atto che per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio:

Ritenuto di dover disporre in via contingibile ed urgente misure volte a limitare l’ulteriore diffusione dell’Ambrosia e conseguentemente contenere l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitato al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossa con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Vista la nota A.T.S di Brescia del 05/05/2019 prot.n. 0045048 con cui ha trasmesso la comunicazione della Regione Lombardia n. prot. G1.2019.0015118 del 17/04/2019 e l'allegato tecnico riportante le indicazioni e i metodi per il contenimento dell'Ambrosia;

Visto il regolamento locale d'igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visti gli art. 5°. 5 comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 117 del D.Lgs 313.98 n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 257/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale le violazioni alle ordinanze sindacali adottate dal Sindaco sulla base di ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo la procedura previste dalla L. n. 589/1981;

ORDINA
NEL PERIODO COMPRESO TRA LUGLIO E FINE SETTEMBRE 2019

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni agricoli;
- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate e di aree verdi industriali dismesse;
- ai proprietari e/o concessionari di aree edificabili libere e non utilizzate,
- ai proprietari ed ai gestori della rete stradale non di competenza comunale,
- ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati;

ciascuno per le proprie competenze;

- **di eseguire**, dei periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree di loro pertinenza che prevedano due sfalci, nei seguenti periodi:

- **I sfalcio: entro la terza decade di Luglio**
- **II sfalcio: entro la seconda decade di Agosto**

e nel caso di ricrescita della pianta in seguito all'ultimo taglio, un ulteriore **III sfalcio** da eseguirsi **entro la prima decade di Settembre**, per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta;

- **di concedere** in alternativa, solo in ambito agricolo, vista la circolare della Regione Lombardia Direzione Generale Sanità n. prot. H1.2012.0012379 del 18/04/2012 in merito alla problematica relativa alla diffusione della pianta Ambrosia in cui sono descritti i metodi applicabili sia in campo urbano che in ambito agricolo, la possibilità di eseguire un solo sfalcio purchè lo stesso sia eseguito con tempestività **prima della fioritura** della pianta (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima**

dell'emissione di polline, indicativamente intorno alla fine del prossimo mese di luglio;

- **di utilizzare**, in alternativa agli sfalci altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico della nota della Direzione Generale Sanità n. prot. G1.2019.0015118 del 17/04/2019 secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito agricolo**: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
 - **in ambito urbano**: pacciamatura ed estirpamento;

INVITA

la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisifolia. E' possibile utilizzare la pacciamatura (ad es. foglie, cippato di legno etc.) su superfici di limitate dimensioni o lavorazioni profonde del terreno

AVVERTE

1. che in caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 prevista dalla normativa vigente.
2. qualora successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza giudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
3. gli uffici di Polizia Locale sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
4. che copia del presente provvedimento venga:
 - trasmesso al Corpo di Polizia Locale;
 - trasmesso all'ATS Brescia – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Corzano per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i;

DISPONE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, Sez. di Brescia, entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

Corzano, li 20/06/2019



IL SINDACO
(BENZONI Giovanni)